

DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 15 DEL 29/06/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 13/05/2015 che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30/07/2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30 % dall'utilizzatore e del 70 % dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del sopra citato Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 49 del regolamento comunale IUC, parte relativa alla TASI, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto
Servizio di Illuminazione Pubblica	Consumo Illuminazione Pubblica	€ 120.000,00
	Manutenzione Impianti	€ 25.000,00
Servizio di Manutenzione Strade	Sgombero neve	€ 5.000,00
	Manutenzione ordinaria Strade	€ 2.950,00
	Affitto Parcheggi	€ 4.100,00
Servizi Socio Assistenziali	– Trasferimento quota per gestione del servizio socio assistenziale	€ 34.500,00
Servizi Cimiteriali	Gestione Cimitero	€ 1.400,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data odierna le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,81 %
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,35 %

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,11 %
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,25 %
DETRAZIONE PER IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA CATASTALE FINO AD € 300,00	€ 50,00
FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE STRUMENTALE	0,10 %

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota massima IMU al 31/12/2013
Aliquota ordinaria	0,11 %	0,81 %	0,92 %	1,06 %
Abitazione Principale	0,25 %	0,35 %	0,60 %	0,60 %
Fabbricati Rurali Dest. Strumentale	0,10 %	-----	0,10 %	0,20 %

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 192.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 100%, differenziati come meglio sopra specificati, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 192.000,00
--------------------------------------	--------------

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 192.950,00
Differenza (B-A)	-€ 950,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	100 %

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTA ORDINARIA	0,11 %
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,25 %
FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE STRUMENTALE	0,10 %

- 2) **DI CONFERMARE** altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2015:

DETRAZIONE PER IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON RENDITA CATASTALE FINO AD € 300,00	€ 50,00
--	----------------

- 3) **DI DARE ATTO CHE** il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 100%;

- 4) **DI INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

- 5) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

- 6) **DI INSERIRE** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Renzo CARISIO
In originale firmato

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Sindaco,
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa,
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
- VISTO lo Statuto Comunale vigente
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - Presenti e votanti n. 9
 - Favorevoli n. 9
 - Astenuti n. --
 - Contrari n. --

DELIBERA

1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e condizione

SUCCESSIVAMENTE


IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dare immediata esecuzione alla deliberazione con voti:

- Presenti e votanti n. 9
- Favorevoli n. 9
- Astenuti: n.
- Contrari: n.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, onde consentire gli adempimenti ad esso connessi



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to : CARISIO Renzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 283 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/07/2015 al 28/07/2015.

Lì, 13/07/2015

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in data 29-giu-2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 29/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)